



COMUNE DI OLIVERI



Città Metropolitana di Messina

P.IVA/Codice Fiscale 00359110830
PEC info@pec.comune.oliveri.me.it
www.comune.oliveri.me.it

Piazza Pirandello – 98060 Oliveri (ME)
Tel. 0941/313201
Fax 0941/313072

Il Sindaco

comunica alla cittadinanza le ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 disposte nell'Ordinanza del Presidente Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020, ivi riepilogate. Detta Ordinanza, nella sua interezza, è disponibile all'albo *on-line* comunale, sul sito web dell'Ente e sul sito istituzionale della Regione Siciliana e la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Art. 1

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
3. Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Articolo 2

(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)

1. E' fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l'esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana.
2. E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

Articolo 3

(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)

1. E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni (già disposto D.P.C.M.)
2. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole
3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

F.to Il Sindaco Dott. Francesco Iarrera

